

« Art. 15. Mediante regolamento da approvarsi per decreto reale, sarà provveduto alla conservazione delle mappe e degli altri documenti censuari, come pure alla regolarità delle volture d'estimo in base alla legge.

« Collo stesso regolamento saranno stabilite le norme giusta le quali i comuni potranno applicare ai beni rustici il nuovo estimo in base ai rispettivi contingenti d'imposta ed alle rendite accertate e rettificcate. »

A quest'articolo è proposta dal ministro delle finanze un'aggiunta di cui do lettura:

« Lo stesso regolamento fisserà le norme opportune perchè sia applicato ai beni rustici il nuovo estimo in base ai rispettivi contingenti d'imposta, ed alle rendite accertate e rettificcate, e sia tenuto conto dei movimenti di proprietà dalla formazione delle tabelle della rendita in poi. »

L'onorevole Sanguinetti propone pure la seguente aggiunta:

« Coloro che hanno denunziato complessivamente una rendita afferente a più appezzamenti catastali dovranno nel termine da fissarsi con decreto reale distribuire tale rendita fra i detti appezzamenti.

« Se le proprietà per cui si fece una consegna complessiva fossero passate a più proprietari, questi dovranno mettersi d'accordo e fare l'accennata ripartizione.

« In caso non adempiessero a quest'obbligo, l'amministrazione finanziaria distribuirà la rendita di cui è caso fra i vari appezzamenti catastali in ragione dell'allibramento. »

L'onorevole ministro delle finanze ha la parola.

SANGUINETTI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SANGUINETTI. Siccome l'emendamento proposto dall'onorevole signor ministro equivale e contiene il mio, ed ottiene in pratica lo stesso risultato che io mi proponeva, così ritiro il mio emendamento, e mi unisco a quello proposto dall'onorevole signor ministro.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole signor ministro.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Dopo che l'onorevole Sanguinetti ha ritirato il suo emendamento, non ho più nulla a dire.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti quest'aggiunta.

SELLA, relatore. È in sostituzione dell'ultimo alinea dell'articolo che era proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa proposta del ministro?

SELLA, relatore. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15 coll'aggiunta proposta dal ministro ed accettata dalla Commissione.

(È approvato.)

L'onorevole Cavallini ha proposto di aggiungere un nuovo articolo del seguente tenore:

« Art. 16. Il riparto dei contingenti per l'anno 1871 dovrà essere sancito da altra legge speciale quando anteriormente non sia emanata ed applicata la legge della perequazione definitiva. »

SELLA, relatore. La Commissione, per farla corta, accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Cavallini, solo gli proporrebbe di tralasciare la parola *speciale*, perchè potrebbe il provvedimento che con questo articolo egli invoca anche far parte di una legge che provvedesse in genere al conguaglio dell'imposta fondiaria.

DEPRETIS. Dovrebbe dire il 1870 e non il 1871, perchè quest'emendamento proposto dall'onorevole Cavallini era subordinato alle sue prime proposte. Però, se egli vuole che sia il 1871...

CAVALLINI. L'onorevole Depretis ha ragione, perchè quest'articolo d'aggiunta era in relazione cogli altri emendamenti, che io aveva proposto agli articoli precedenti, e che ho di poi ritirato.

Avrei dunque dovuto sostituire il 1870 al 1871; pure nol feci, ma non senza ragione; nol feci perchè, accordando una dilazione maggiore, ho maggiore certezza che la tanto sospirata perequazione definitiva nel compartimento numero 1 divenga finalmente un fatto compiuto; nol feci nella speranza che così più facilmente la Camera si predisponga ad ammettere almeno questa, per la giustizia, troppo necessaria disposizione, postochè le altre proposte o furono tutte respinte o dovettero essere ritirate.

Che se l'onorevole Depretis, al quale debbo rendere grazie per il suo gentile invito, crede per avventura che io debba restringere in modo assoluto il termine a due anni soltanto, egli può ben essere sicuro che io non mi vi potrei certamente opporre.

SELLA, relatore. La Commissione crede che sia più serio il dire « 1871 » che « 1870, » poichè si raggiunge meglio lo scopo che si prefigge l'onorevole Cavallini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16 proposto dall'onorevole Cavallini così concepito:

« Il riparto dei contingenti per l'anno 1871 dovrà essere sancito da altra legge, quando anteriormente non sia emanata ed applicata la legge della perequazione definitiva. »

(È approvato.)

L'onorevole Protasi ha proposto un articolo che troverebbe per avventura un altro posto nella legge; ne darò lettura:

« Gli stessi ruoli di cui all'articolo 5 serviranno di base per il riparto delle imposte sui redditi di ricchezza mobile. »

Domando alla Commissione se accetta quest'articolo.

SELLA, relatore. L'onorevole Protasi quando presentava questa proposta disse che ciò faceva per avere degli schiarimenti.